

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CAROSSO**

Interrogazione a risposta immediata n. 737 presentata da Ricca, inerente a "*Torino fuori legge sui mercatini: la Regione faccia rispettare le proprie norme*"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 737. La parola al Consigliere Ricca per l'illustrazione. Ha tre minuti a disposizione.

RICCA Fabrizio

Grazie, Presidente.

L'articolo 86 della legge regionale n. 9/2025 ha introdotto i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater all'articolo 11 bis della legge regionale n. 28/1999. Le nuove disposizioni disciplinano i mercatini organizzati nell'ambito di progetti volti al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, fissando un limite massimo di 12 giornate annuali, salvo diversa convenzione approvata dalla Giunta regionale e previo parere vincolante della Commissione consiliare competente.

Il comma 2 ter prevede che, in caso di mancato rispetto di tali norme da parte dei Comuni, la Regione disponga l'esclusione degli enti inadempienti dai bandi regionali per contributi e finanziamenti relativi al commercio, alle politiche urbane, al decoro urbano e all'efficientamento energetico per l'intero anno in cui si verifica la violazione.

Il comma 2 quater stabilisce che, in fase di prima applicazione, il conteggio del limite massimo di 12 giornate decorre dal 31 agosto 2025.

Nonostante il chiaro dettato normativo, la Giunta Comunale di Torino, con deliberazione n. 487 del 5 agosto 2025, ha approvato la modifica del contratto in corso di esecuzione con l'associazione "Vivi Balon", disponendo la prologa della concessione per il cosiddetto mercato del libero scambio, garantendo continuità dell'attività fino alla stipula di una futura convenzione con la Regione Piemonte.

Tale deliberazione, pur riconoscendo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali e la necessità di una convenzione preventiva con la Regione, autorizza di fatto la prosecuzione dell'attività in assenza di detta convenzione, in palese violazione di quanto previsto nell'articolo 11 bis, comma 2 bis della legge regionale 28/1999.

La deliberazione stessa ammette che il Comune si trova nell'impossibilità di adottare le linee guida di un affidamento, ma ritiene comunque opportuno e necessario garantire continuità al rapporto contrattuale in corso; scelta che contrasta apertamente con la normativa regionale, con i principi di parità di trattamento tra gli enti ed evidenzia la volontà del Comune di Torino di non voler adempiere alla legge regionale.

Tale comportamento rappresenta un grave precedente istituzionale che mina l'autorevolezza della Regione Piemonte e l'efficacia delle proprie leggi.

In data 28 ottobre, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l'ordine del giorno 409 con cui impegna la Giunta a promuovere ricorsi giurisdizionali nei confronti dei Comuni inadempienti alle norme regionali.

Per questo, Presidente, siamo qui a chiedere qual è lo stato del ricorso al TAR della Regione Piemonte nei confronti del Comune di Torino, per far terminare l'esperienza del mercato di libero scambio al di fuori delle leggi regionali.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Ricca.
La parola all'Assessore Riboldi per la risposta.

RIBOLDI Federico

Grazie, Presidente.

Fornisco gli elementi di risposta da parte dell'Assessore Bongioanni.
In merito all'interrogazione del Consigliere Ricca, informiamo di come gli Uffici regionali siano a conoscenza della situazione e si specifica che sono in corso contatti con l'Avvocatura regionale al fine di approfondire l'iter, per il ricorso avverso alla deliberazione della Giunta comunale della Città di Torino n. 487 del 5 agosto 2025.